

420 - Domande e documentazione per la patente di guida

Aggiornato al 23/12/2025

AUTORE

Goffredo dott. Felice - funzionario amministrativo MIT - DTN - resp. sezione di UMC

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 120.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 130.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 218.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 219.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 222.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 121.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 118-bis.

CONTENUTO

Sommario:

- 420.0 QUADRO GENERALE
- 420.1 DOMANDA DI RILASCIO PATENTE
 - 420.1.1 Presentazione della domanda
- 420.2 SOGGETTI CHE POSSONO CONSEGUIRE LA PATENTE IN ITALIA
 - 420.2.1 Residenza
 - 420.2.2 Residenza normale
 - 420.2.3 Rilascio della patente di guida a soggetto già titolare di patente comunitaria
- 420.3 DOCUMENTI DI SOGGIORNO
- 420.4 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
- 420.5 DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO
- 420.6 MODULISTICA E DOCUMENTI
 - 420.6.1 Domanda unificata per patente - Modello TT2112
 - 420.6.2 Ricevuta di presentazione della domanda per patente
 - 420.6.3 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per cittadino di Stato membro UE o SEE

420.0 QUADRO GENERALE

Per richiedere il rilascio della patente, a qualunque titolo, i soggetti interessati (v. inPratica 420.2) devono compilare e sottoscrivere una domanda su apposito modulo, denominato **TT2112** (v. inPratica 420.6.1) (24), da presentare all'UMC (2).

La domanda per il rilascio della patente di guida può essere presentata all'UMC da:

- diretto interessato;
- altro soggetto, purché munito di regolare delega, sottoscritta in forma libera dal titolare della domanda (5);
- autoscuola (6).

420.1 DOMANDA DI RILASCIO PATENTE

Nella domanda/modulo va indicata la motivazione per cui si richiede la patente, che potrà essere per:

- **esame** (v. inPratica 420.1.1);
- **conversione** di patente **militare** o equivalente (v. inPratica 431);
- **conversione** di patente **estera**: rilasciata da Stato extra UE (18) o extra SEE (23) (v. inPratica 433) o, meno frequentemente, da Stato UE o SEE (v. inPratica 432);
- **duplicato** (smarrimento, furto, deterioramento, riclassificazione, ecc.) di patente italiana già posseduta (v. inPratica 434).

In via generale, alla domanda vanno allegati:

- **certificato medico** (v. inPratica 414) esclusa richiesta di duplicato, salvo il caso di contestuale rinnovo di validità;
- **versamenti** per diritti e imposte di bollo (v. inPratica 022).

Esaminata la regolarità della domanda e dei documenti, il funzionario UMC restituisce, **per ricevuta**, una **copia** del **modello TT2112** (intercalare per il richiedente), con propria firma e timbro (14).

420.1.1 Presentazione della domanda

Per presentare la domanda di conseguimento della patente dovranno essere consegnati:

- **modello TT 2112** (v. inPratica 420.6.1) compilato e sottoscritto: se il **candidato** è **minorenne** la richiesta deve essere firmata anche da un **genitore** o dal **tutore**; sulla pagina 7 del modello vanno acquisite **foto** e **firma** del candidato, che saranno

scansionati per la stampa sulla patente che sarà rilasciata all'esito favorevole della prova pratica di guida. Nel campo "Codice Autoscuola o Agenzia", l'autoscuola appone il proprio codice DTT, ovvero, se si tratta di candidato privatista, l'UMC appone il codice "0000". Il candidato privatista che, dopo la presentazione della domanda, si iscrive ad un'autoscuola, deve chiedere all'UMC la procedura di **cambio codice** (7), presentando richiesta in **carta semplice** corredata dall'attestazione di versamento sul **c/c 9001** dell'importo di **euro 10,20** (28). Se la richiesta riguarda la **patente di categoria AM**, a pagina 4 del modello, nello spazio riservato alle "Note" deve essere indicato il **tipo di veicolo** con il quale si intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due o a tre ruote ovvero quadriciclo leggero) e il **cambio** del quale esso è dotato (manuale o automatico), completa di **firma** del candidato e, nel caso questi sia minorenni, anche del genitore o tutore. Non si può sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato: l'indicazione del veicolo può comunque essere inserita e/o variata fino alla prenotazione dell'esame di guida (19);

- (se ricorre il caso) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (3), in cui il cittadino di Stato membro UE o SEE attesta di avere la residenza normale in Italia ovvero attesta il possesso della qualifica di studente in Italia per almeno sei mesi all'anno (v. inPratica 420.2.2): in entrambe le ipotesi deve essere espressamente indicato l'indirizzo in Italia;
- **attestazioni di versamento:**
 - sul **c/c 9001** dell'importo di **euro 26,40** (25);
 - sul **c/c 4028** dell'importo di **euro 16,00** (26);
 - sul **c/c 4028** dell'importo di **euro 16,00** (27). Tale attestazione può essere presentata anche al momento della **prenotazione della prova di guida**: nel caso in cui la pratica venga archiviata senza che sia stata rilasciata la patente, l'attestazione verrà riconsegnata al candidato, per un eventuale futuro riutilizzo (4);
- **certificazione medica** attestante il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica: dal **6.7.2020** è **obbligatoria** la procedura di **dematerializzazione** della certificazione medica e invio telematico della relazione (v. inPratica 412). L'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica deve essere effettuato in data **non anteriore a tre mesi** dalla data di presentazione della domanda, se compiuto da un **medico monocratico**, ovvero in data **non anteriore a sei mesi**, se rilasciato da una **commissione medica locale** (17);
- fotocopia fronte retro di un **documento d'identità** in corso di validità; se la domanda è presentata da candidati minorenni è necessaria fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un genitore o del tutore.

Essendo già presenti nel sistema informatico della DGMOT la fotografia e la firma del candidato, acquisite e inserite dal medico accertatore, che si rende garante della loro autenticità, alla domanda di rilascio della patente di guida (sia presentata dall'interessato, sia presentata da un soggetto delegato) **non dovrà essere allegata alcuna fotografia** in formato cartaceo. Sarà sufficiente allegare una fotocopia della ricevuta rilasciata dal medico accertatore, generata dal sistema informatico (32).

I cittadini non appartenenti a Stati membri UE o SEE devono esibire **permesso di soggiorno o carta di soggiorno** in corso di validità (v. inPratica 420.3).

420.2 SOGGETTI CHE POSSONO CONSEGUIRE LA PATENTE IN ITALIA

Possono conseguire la patente di guida in Italia:

- cittadini italiani residenti in Italia (1);
- cittadini di Stati membri UE (18) o SEE (23), nonché cittadini di Svizzera e San Marino, e loro familiari, residenti in Italia e regolarmente soggiornanti (11);
- familiari extracomunitari al seguito di cittadini appartenenti a Stati membri UE o SEE, Svizzera e San Marino, residenti in Italia (20) e regolarmente soggiornanti (13);
- cittadini non appartenenti a Stati membri UE o SEE, Svizzera e San Marino, o apolidi (8), residenti in Italia (20) e regolarmente soggiornanti (9).

420.2.1 Residenza

Ai fini del conseguimento della patente di guida, se il candidato non è in possesso di residenza anagrafica in Italia, è richiesta la residenza normale (34), da comprovare allegando alla documentazione ordinariamente prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 (36). Si applica il medesimo principio se il richiedente è iscritto all'AIRE (31).

420.2.2 Residenza normale

L'istituto della **residenza normale**:

- è stata introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 118 bis CDS (15);
- si applica ai cittadini appartenenti ad uno Stato membro UE o SEE, anche ai cittadini italiani, in quanto l'Italia, quale Stato membro UE, è destinataria di tutte le norme della direttiva 2006/126/CE (37).

S'intende per residenza normale:

- il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, se non ha interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita;
- il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato UE o SEE, ha i propri interessi

personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato;

- il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno. Non implica invece il trasferimento della residenza normale la frequenza di corsi universitari e scolastici.

Se il candidato non è già titolare di altra patente comunitaria, il requisito della residenza normale può essere applicato soltanto ai cittadini di Stati membri UE o SEE, poiché per i cittadini extracomunitari trova applicazione il criterio della residenza anagrafica.

La residenza anagrafica è autocertificabile (10), mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (3). Tuttavia, i cittadini di Stati extra UE o extra SEE possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani, pertanto in questi casi il dato relativo all'acquisizione della residenza normale in Italia può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.

420.2.3 Rilascio della patente di guida a soggetto già titolare di patente comunitaria

Si fa riferimento alla residenza normale, prescindendo dalla cittadinanza del richiedente, nei casi di rilascio di patente di guida a titolare di altra patente (21) rilasciata da uno Stato membro UE o SEE per:

- conversione;
- conferma di validità;
- duplicato;
- estensione di validità;
- riclassificazione.

Nei casi di rilascio di nuova patente per estensione di validità o per riclassificazione, preliminarmente a tale operazione deve essere effettuata la procedura di conversione.

420.3 DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Al momento della presentazione della domanda di conseguimento della patente, il cittadino non appartenente a uno Stato UE o SEE, o a Svizzera e San Marino, deve dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, esibendo uno dei seguenti documenti (29) (35):

- **permesso di soggiorno**, che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica;
- **ricevuta del permesso di soggiorno** per primo rilascio o rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale o dall'autorità di PS, fino alla consegna del permesso di soggiorno: è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta;
- **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo.

Il documento di soggiorno personale è **obbligatorio** anche per il candidato **minorenne**.

I soggetti in possesso di **permesso di soggiorno** per **motivi umanitari** o per richiedenti **asilo** devono comprovare di aver acquisito la residenza in Italia (33).

420.4 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

All'atto della presentazione della domanda, nonché prima di svolgere ciascuna prova d'esame, il candidato deve esibire un **documento di identificazione** in corso di **validità**.

La **carta di identità** costituisce il principale documento di identificazione personale (22). Sono equipollenti alla carta di identità:

- **passaporto**;
- **patente di guida**;
- **patente nautica**;
- **libretto di pensione**;
- **patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici**;
- **porto d'armi**;
- **tessere di riconoscimento**, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato (ad esempio: tessera di riconoscimento mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o tessera di riconoscimento mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).

Il **candidato** cittadino di uno **Stato membro UE** o **SEE**, con residenza normale in Italia, può essere identificato anche mediante la **carta d'identità** o il **passaporto** rilasciati dal **Paese d'origine**.

Il **candidato** cittadino di uno **Stato extra UE** o **extra SEE**, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche mediante **passaporto** rilasciato dal **Paese d'origine**.

È inoltre possibile identificare il candidato anche mediante la **ricevuta di richiesta della carta d'identità elettronica**, che viene rilasciata nelle more della consegna del documento d'identità (30).

420.5 DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO

Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano **discordanti**, al fine di garantire l'uniformità dei dati che saranno trascritti nella patente di guida da conseguirsi con i dati contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, l'UMC indicherà a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici della Questura e/o dell'anagrafe, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.

Nel caso tali difformità vengano evidenziate dall'esaminatore in sede d'esame, il **candidato non è ammesso** a sostenere la prova.

Nel caso in cui il **luogo di nascita** risulti da uno dei documenti sopracitati, esso sarà riportato, come è scritto, sulla domanda d'esame e sulla documentazione allegata. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti sopracitati, sarà scritto, nell'apposito campo della domanda di patente dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza indicato negli stessi documenti.

Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla domanda d'esame e documentazione allegata saranno riportati i dati scritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

420.6 MODULISTICA E DOCUMENTI

Il modello TT 2112, come tutta la modulistica per le operazioni automobilistiche, è **disponibile a titolo gratuito**:

- **on line** sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it in formato PDF (16). Tale modulistica:
 - può essere utilizzata dai singoli cittadini;
 - **deve essere utilizzata obbligatoriamente dai professionisti del settore** (studi di consulenza automobilistica, autoscuole, ecc.);
- presso tutte le **sedì** degli **UMC**, **solo** per i **singoli cittadini** che non abbiano la possibilità di provvedere alla stampa in proprio del formato PDF reperibile on line.

420.6.1 Domanda unificata per patente - Modello TT2112



Modello TT 2112 - pagina 1 - copertina esterna in cartoncino

Modello TT 2112 - pagina 2 - domanda originale per input

Modello TT 2112 - pagina 3 - patella esterna su cui incollare le attestazioni di versamento

[illegible]

Modello TT 2112 - pagina 4 - intercalare per gli atti dell'ufficio

[illegible]

Modello TT 2112 - pagina 5 - intercalare per il richiedente

Modello TT 2112 - pagina 6

Modello TT 2112 - pagina 7 - terza di copertina in cartoncino

AVVERTENZE

Il presente modulo può essere usato per la richiesta di patente di guida di qualunque categoria da rilasciare a seguito di esame e per qualunque altro titolo rilasciato senza classificazione categoriale, ma il presente modulo compilato da ogni altro parte e controllo dei potestati documentati, va presentato all'Ufficio Provinciale che, dopo la registrazione, lo trasmette, unitamente al documento originale con la domanda che sarà quindi sottoposto all'esame per il rilascio della patente di guida. Il modulo, comunque, deve essere conservato con cura e presentato con i documenti di cui sopra ad ogni prova di esame.

Se la domanda non comporta l'effettuazione di prova di guida, va presentata soltanto la domanda che, allo stesso protocollo di presentazione della stessa.

Per la presentazione della prova di esame l'Ufficio Provinciale provvede a quella in sede provvisoria la domanda, anche se viene prima la "prima domanda" - insieme a due tagliandi, ognuno dei quali va collimato per prima cosa presso la stessa l'Ufficio Provinciale per una documentazione valida di esami teorici o prove di guida.

Se la prova di esame sia l'aggiudicazione di permesso di guida, essere sottoposto a prova di guida.

Il presente deve essere conservato attentamente, prima di presentarsi agli esami, con i dati anagrafici di cui sopra, relativi alla persona richiedente, per cui sono esclusi dall'adempimento allo stato in relazione alla durata di tale presenza.

Una segnalazione è necessaria, deve essere immediatamente segnalata all'Ufficio Provinciale, prima pervenendo alla richiesta di patente.

La domanda di esame e la relativa sottoscrizione del richiedente alla guida vanno redatti di lì.

Modello TT 2112 - pagina 8 - esterno di copertina con testo Avvertenze

420.6.2 Ricevuta di presentazione della domanda per patente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO PROVINCIALE PER I TRASPORTI, TENIMENTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

VISTA LA DOMANDA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 26 APRILE 1992 N. 300,
 DI RILASCIARE LA PRESENTAZIONE RICEVUTA A:

COGNOME: ROSSI
NOME: MARCO
DATA E LUOGO DI NASCITA: 10/08/1995 ROMA (PC)
RESIDENZA: V. MEDIOCRIO 14009 CERNUSCO

PARTE OPERATIVA: 14FC149202 DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA: 09/02/2011
COD. AUTORIZZAZIONE: 0000 DATA ESCLUSIONE: 09/02/2011 CAT. PATENTE RICHIESTA: B
LUOGO PER LA PROVAZIONE DELL'ESAME: F30049
DATA LIMITE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI TEORIA: 09/02/2011

TAGLIANDI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ESAMI DI TEORIA

1	N. OP. 14FC149202	DATA ESAME TEORIA	09/02/2011
2	COD. F30049 AUT. 0000 CAT. B	COD. R005	1
1	N. OP. 14FC149202	DATA ESAME TEORIA	09/02/2011
2	COD. F30049 AUT. 0000 CAT. B	COD. R005	1
1	N. OP. 14FC149202	DATA ESAME TEORIA	09/02/2011
2	COD. F30049 AUT. 0000 CAT. B	COD. R005	1
1	N. OP. 14FC149202	DATA ESAME TEORIA	09/02/2011
2	COD. F30049 AUT. 0000 CAT. B	COD. R005	1
1	N. OP. 14FC149202	DATA ESAME TEORIA	09/02/2011
2	COD. F30049 AUT. 0000 CAT. B	COD. R005	1
1	N. OP. 14FC149202	DATA ESAME TEORIA	09/02/2011
2	COD. F30049 AUT. 0000 CAT. B	COD. R005	1
1	N. OP. 14FC149202	DATA ESAME TEORIA	09/02/2011
2	COD. F30049 AUT. 0000 CAT. B	COD. R005	1

Ricevuta presentazione domanda patente

420.6.3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per cittadino di Stato membro UE o SEE

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritt.

nat. a Stato

di cittadinanza, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e s.m., consapevole delle responsabilità penali e amministrative conseguenti a false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000),

DICHIARA

di dimorare, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/126/CE, da almeno 185 giorni in Italia, alla via/piazza, n., comune di, provincia, per uno dei seguenti motivi:

- [1] Interessi personali
- [1] Interessi professionali
- [1] Motivi di studio (studente per almeno sei mesi presso la scuola pubblica/privata denominata

....., sita in alla via/piazza
....., comune provincia

Luogo, data

[2] Firma del dichiarante

[1] Barrare la casella relativa alla dichiarazione da rendere

[2] La firma deve essere apposta alla presenza dell'impiegato che riceve la pratica. Se il dichiarante non presenta la pratica direttamente, alla dichiarazione è allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

- (1) Ai cittadini italiani non si applica il DLG 6.2.2007, n. 30, che all'art. 3, c. 1, recita espressamente: "Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza" (v. circolare DTT 30.7.2007 prot. n. 74433/08.03).
- (2) Tutti gli esami, sia di teoria che di guida, devono essere sostenuti presso l'UMC al quale è stata presentata domanda per il conseguimento della patente, che è normalmente quello della provincia di residenza del candidato: tuttavia, salvo specifiche disposizioni emanate dai direttori delle DGT, per situazioni contingenti, ogni utente può presentare domanda presso un qualsiasi UMC, non sussistendo alcun vincolo territoriale con riferimento al luogo di residenza dell'aspirante conducente. V. nota DGM 10.7.2018 prot. n. 16590.
- (3) Resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000. V. allegato 1 alla circolare DGMOT 3.4.2014 prot. n. 7791/08.03.
- (4) V. circolare MIT 5.11.2010 prot. n. 88827/08.03. Un'attestazione di versamento andrà incollata nell'apposito spazio ed allegata alla copia di contabilità, l'altra verrà spillata alla cartellina d'esame.
- (5) Si vedano le precisazioni fornite in merito nella circolare MIT 5.7.2001 prot. n. 1254/M352, parte seconda, punto 3).
- (6) V. art. 1, c. 2, legge 4.1.1994 n. 11, che ha previsto la competenza esclusiva delle autoscuole ad effettuare le operazioni inerenti agli esami per conducenti di veicoli a motore, escludendo quindi da tale attività le imprese di consulenza. V. anche circolare MIT 7.2.1994, prot. n. 0326/4307(1).
- (7) V. circolare MIT 3.10.2012 prot. n. 26579/8.3.
- (8) È apolide una persona priva di cittadinanza.

Lo status di apolide può discendere da diverse cause. A seconda delle situazioni, infatti, si distingue tra:

- apolidia originaria, quando una persona è nata priva di cittadinanza;
- apolidia derivata, nel caso in cui la persona ha perso la cittadinanza senza averne riacquisita un'altra;
- apolidia di fatto, allorché la persona, pur senza aver perduto la cittadinanza, non fruisce della protezione che il proprio Stato garantisce agli altri cittadini (è l'ipotesi, ad es., del rifugiato).

L'art. 1 della Convenzione relativa allo statuto degli apolidi firmata a New York il 28.9.1954 assicura la protezione agli apolidi secondo il principio enunciato dall'art. 15 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 che garantisce a tutti la cittadinanza e fa divieto di toglierla.

In Italia la condizione dell'apolide è regolata, per quanto concerne i diritti civili, dalla legge 31.5.1995 n. 218, che ha abrogato gli artt. dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile (v. in particolare, l'art. 19 legge 31.5.1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che recita: "Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza". L'abrogato art. 29 delle preleggi disponeva, invece: "Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali dovrebbe applicarsi la legge nazionale").

A livello pubblicistico invece, la situazione dell'apolide è equiparata a quella dello straniero, come dispone l'art. 1 DLG 25.7.1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che definisce appunto "straniero" il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea e l'apolide. Quest'ultimo è pertanto soggetto a permessi e limitazioni per quanto riguarda il suo soggiorno e, se del caso, ad espulsione, pur essendone vietata l'estradizione nei casi in cui non è consentita per i cittadini stranieri.

Per quanto riguarda l'accesso all'autocertificazione, analogamente a quanto avviene per i cittadini di Stati extra UE o extra SEE, l'apolide può rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previste rispettivamente dagli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, purché:

- sia in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno in Italia;
- i fatti, gli stati o le qualità personali dichiarate possano essere attestati o certificati da parte di un soggetto pubblico italiano.

- (9) V. art. 6, c. 2, DLG 25.7.1998 n. 286. Per richiedere agli uffici della pubblica amministrazione il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di suo interesse, il cittadino di Stato extra UE o extra SEE, a cui è assimilato l'apolide, deve esibire i documenti che comprovano la regolarità del soggiorno in Italia. Pertanto, il cittadino extra UE, o l'apolide, che richiede all'UMC il rilascio della patente di guida per esame, oltre a dimostrare il requisito della residenza in Italia, dovrà dimostrare, alla presentazione della domanda ed al sostenimento degli esami di teoria e di guida, di essere regolarmente soggiornante mediante:
 - a) permesso di soggiorno in corso di validità;

- b) ricevuta, rilasciata dall'ufficio postale o dall'autorità di PS, attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno, nel caso di primo rilascio di detto documento;

- c) ricevuta, rilasciata dall'ufficio postale o dall'autorità di PS, attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno completa di fotocopia del permesso scaduto, nel caso di rinnovo di detto documento.

Le istruzioni in materia di rilascio dei documenti di guida e di circolazione ai cittadini di Stati extra UE o extra SEE con permesso di soggiorno in corso di primo rilascio o di rinnovo, attuative delle direttive del Ministro dell'Interno 5.8.2006, prot. n. 11050/M[8] e 20.2.2007, sono state impartite con circolare MIT 14.9.2007 prot. n. 84647. In ordine alle modalità per la presentazione delle domande di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dei cittadini di Stati extra UE o extra SEE, a decorrere dall'11.12.2006 sono competenti a ricevere le domande, tranne alcune eccezioni, gli uffici postali espressamente abilitati, i quali al momento dell'accettazione della richiesta rilasciano un'apposita ricevuta provvista di elementi di sicurezza anticontraffazione (ologramma).

- (10) Ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445.

- (11) V. DLG 6.2.2007 n. 30, in vigore dall'11.4.2007, adottato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che ha abolito la carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini UE presso gli Stati membri, prevedendo che i singoli ordinamenti possano richiedere nei loro confronti l'iscrizione presso le autorità competenti.

Nell'esercizio di tale facoltà il legislatore italiano ha disposto l'obbligo di iscrizione dei cittadini UE, che soggiornino per più di tre mesi in Italia, nell'anagrafe dei residenti. Le disposizioni del DLG n. 30/2007, se più favorevoli, si applicano anche ai familiari di cittadini italiani, non aventi la cittadinanza italiana. I cittadini UE e i loro familiari, che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio italiano, hanno diritto al soggiorno permanente. Con circolare MIT 14.5.2007 prot. n. 44878 sono state impartite istruzioni per disciplinare le operazioni di motorizzazione effettuate dai cittadini UE e dai loro familiari soggiornanti in Italia. Le disposizioni del DLG n. 30/2007 e della circolare MIT 14.5.2007 prot. n. 44878 si applicano anche ai cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati membri SEE) ed ai cittadini di Svizzera e San Marino (v. circolare MIT 17.1.2008 prot. n. 203).

Per i cittadini UE e per i familiari al seguito, anch'essi cittadini UE, il diritto di soggiorno può essere comprovato:

- a) mediante esibizione della carta di identità, in corso di validità, rilasciata dal comune di residenza in Italia;
 - b) mediante l'esibizione di un valido documento di identità o di riconoscimento, anche rilasciato dalla competente autorità dello Stato UE di provenienza, unitamente alla attestazione, rilasciata dal Comune, comprovante la richiesta di iscrizione anagrafica, ovvero alla attestazione, anch'essa rilasciata dal Comune, di soggiorno permanente;
 - c) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000.
- (13) V. DLG 6.2.2007 n. 30. Per i familiari cittadini di Stati extra UE o extra SEE, al seguito di cittadini di Stati UE o SEE soggiornanti, il diritto di soggiorno è comprovato mediante esibizione della "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", nel caso di soggiorno superiore a tre mesi, ovvero della "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei", nel caso di soggiorno permanente, unitamente alla carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato in Italia ovvero il passaporto in corso di validità e con visto di ingresso.
- (14) L'obbligo del preventivo superamento della prova di teoria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, è stato introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha modificato il comma 1 dell'art. 122 CDS: la nuova disciplina ha avuto applicazione per le domande presentate dall'11.11.2010. Si vedano in merito alla nuova procedura le istruzioni operative impartite con circolare MIT 5.11.2010 prot. n. 88827/08.03, cui hanno fatto seguito ulteriori precisazioni fornite con circolare MIT 10.11.2010 prot. n. 90345.
- (15) V. art. 12 direttiva 2006/126/CE, recepita con DLG 18.4.2011 n. 59. Il concetto di residenza normale, già previsto nelle precedenti disposizioni comunitarie (direttiva 91/439/CEE, recepita con DM 8.8.1994; direttiva 2000/56/CE, recepita con DM 30.9.2003 n. 40) era invece estraneo al nostro ordinamento giuridico e non è perfettamente sovrapponibile al dettato dell'art. 43 CC: infatti, la definizione di residenza normale oscilla tra la nozione di domicilio, di cui al comma 1 ("Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi"), valore provvisto di tutela costituzionale (art. 14 Cost.), e la nozione di residenza, di cui al comma 2 ("La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"). Il DTT, dopo aver in un primo tempo ritenuto non ancora applicabile la norma comunitaria sulla residenza normale (v. circolare MIT 21.5.1999 n. 30/99), ne aveva poi disposto piena e compiuta attuazione con circolare MIT 10.12.1999 n. A32/99/MOT. Sull'applicazione del criterio della residenza normale sono state fornite istruzioni con circolare MIT 3.4.2014 prot. n. 7791/08.03.
- (16) V. da ultimo circolare MIT 14.9.2012 prot. n. 23476/01.22.02/RU - File avviso n. 36/2012. Il tema è stato affrontato in più occasioni, dal 15.9.2006, data dalla quale la modulistica è in linea sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. Con tali lettere circolari, dirette ai direttori e funzionari degli UMC si evidenzia la tassatività della disposizione la cui inosservanza può determinare, nel funzionario o dirigente inadempiente, responsabilità disciplinare e da danno erariale che può derivare da comportamenti difformi nonché, ove l'utenza voglia farla valere, da omissione di atti d'ufficio. V. anche precedenti circolari:
- 14.11.2011 n. 5808 - File avviso n. 57/2011;
 - 11.4.2008 n. 32425 - File avviso n. 23/2008;
 - 17.11.2006 n. 53117 - File avviso n. 54/2006).
- (17) Con riferimento alla validità della certificazione medica allegata alla domanda, v. circolare MIT 5.11.2010 prot. n. 88827/08.03.
- (18) Acronimo di Unione Europea. Sono Stati membri UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Dall'1.2.2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non fa più parte dell'UE, tuttavia l'Accordo 24.1.2020 sul recesso ha previsto un periodo di transizione fino al 31.12.2020 in cui il diritto comunitario sulla libera circolazione delle persone ha continuato ad essere applicato al Regno Unito.
- (19) V. circolare MIT 17.1.2013 prot. n. 1454/08.03.
- (20) Se il richiedente è già titolare di patente rilasciata da uno Stato membro UE o SEE, qualora non sia in possesso di residenza anagrafica, si applica il criterio della residenza normale.
- (21) Gli UMC possono procedere alla conversione e alla duplicazione di patenti rilasciate in un altro Stato UE o SEE anche nel caso in cui il titolare abbia conseguito la patente in questione durante il periodo in cui aveva la residenza anagrafica in Italia, ciò in quanto si presume che lo Stato membro di rilascio abbia applicato il criterio della residenza normale. V. circolare MIT 3.4.2014 prot. n. 7791/08.03.
- (22) V. art. 35 DPR 28.12.2000 n. 445.
- (23) Acronimo di Spazio Economico Europeo. Sono Stati membri SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
- (24) Il modello TT2112, come tutta la modulistica per le operazioni automobilistiche, è disponibile a titolo gratuito:
- on line sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it in formato .pdf. Tale modello:
 - può essere utilizzata dai singoli cittadini che abbiano possibilità di provvedere alla stampa in proprio del file .pdf;
 - deve essere utilizzata obbligatoriamente dai professionisti del settore (studi di consulenza automobilistica, autoscuole, ecc.);
 - presso tutti gli UMC solo per i singoli cittadini che non abbiano la possibilità di provvedere alla stampa in proprio del formato .pdf reperibile on line.
- Dal 15.9.2006 la modulistica è in linea sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. È stata più volte ribadita (v. da ultimo circolare MIT 14.9.2012 prot. n. 23476/01.22.02/RU) la tassatività per gli UMC dell'obbligo di accettare la modulistica acquisita on line: l'inosservanza della disposizione può determinare, nel funzionario inadempiente, responsabilità disciplinare e da danno erariale nonché, ove l'utenza voglia farla valere, omissione di atti d'ufficio.
- (25) A titolo di diritti di motorizzazione. Tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1.12.1986 n. 870 (v. inPratica 022).
- (26) A titolo di assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda. Tariffa di cui al punto 3 della tabella allegato A al DPR 26.10.1972 n. 642 come sostituito dal DM 20.8.1992 (v. inPratica 022).
- (27) A titolo di assolvimento dell'imposta di bollo sulla patente da emettere. Tariffa di cui al punto 4 della tabella allegato A al DPR 26.10.1972 n. 642 come sostituito dal DM 20.8.1992 (v. inPratica 022).
- (28) A titolo di diritti di motorizzazione. Tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1.12.1986 n. 870 (v. inPratica 022).
- (29) V. circolare MIT 19.9.2019 prot. n. 28819/23.3.5. Con circolare MIT 12.1.2023, prot. n. 962, è stato ribadito che anche la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce documento utile ai fini del rilascio delle patenti e delle abilitazioni alla guida, come da disposizioni consolidate delle direttive del Ministero dell'interno 5.8.2006 e 20.2.2007. Con circolare MI 12.5.2023 prot. n. 400/B/2024 è stato comunicato l'inserimento sulla ricevuta mod. 22AO, rilasciata dall'ufficio postale al momento della presentazione dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno mediante l'apposito kit, della data di scadenza di nove mesi dall'accettazione della domanda.
- (30) V. circolare Ministero dell'interno 16.7.2019 n. 9/2019. È possibile verificare l'autenticità della ricevuta esibita e l'eventuale avvenuta consegna del documento d'identità al titolare (circostanza che impedisce l'utilizzo della ricevuta con finalità di riconoscimento), effettuando la scansione ottica del codice QR presente sulla ricevuta, mediante smartphone su cui va installata l'apposita applicazione Ve.DO.
- (31) V. circolare DGMOT 1.7.2024 prot. n. 18710, che ha fornito chiarimenti in materia di conseguimento o conferma di validità di patente di guida di cittadino iscritto all'AIRE.

- (32) V. circolare MIT 2.9.2020, prot. n. 23494. Per gli effetti dall'art. 34 DPR 28.12.2000 n. 445 la legalizzazione della fotografia del candidato è effettuata dal medico che accerta il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, quale soggetto a cui compete una fase endoprocedimentale dell'attività di primo rilascio (o di conferma della validità) di una patente di guida.
- (33) L'art. 2 DL 2.3.2023 n. 16, convertito in legge 21.4.2023 n. 46, ha previsto che i permessi di soggiorno in scadenza al 4.3.2023, rilasciati ai cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, conservano la loro validità fino al 31.12.2023.
- (34) Nonostante la comune definizione atecnica di residenza temporanea, non è equiparata alla residenza anagrafica o normale, richiesta dall'art. 118-bis CDS, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea istituito per i cittadini italiani o stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo, disciplinato dall'art. 32 DPR 30.5.1989 n. 223. Tale istituto sostanzialmente prevede che:
- ogni comune detiene il registro dell'Anagrafe temporanea, dove iscrive le persone che dimorano temporaneamente nel proprio territorio e che non possono o non vogliono per varie ragioni chiedere la residenza definitiva;
 - per ottenerla è necessario vivere nel comune da almeno 4 mesi e non aver ancora maturato le condizioni per ottenere la residenza definitiva;
 - l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, al più un'attestazione e può essere autocertificata;
 - dopo un anno è cancellata, se non rinnovata;
 - può ottenerla anche il cittadino extracomunitario che non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
- (35) L'art. 1, c. 395, legge 30.12.2023 n. 213, ha disposto che i permessi di soggiorno in scadenza al 31.12.2023, rilasciati ai cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, sono validi fino al 31.12.2024.
- (36) La dichiarazione va redatta secondo il modello allegato 1 alla circolare DGMOT 3.4.2014 prot. n. 7791/08.03.
- (37) Si segnala la direttiva 2025/2205 del 22.10.2025 modificata dalla direttiva 2025/2206 del 22.10.2025 di cui, in particolare:
- Articolo 29 - Recepimento
1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- Fatto salvo il paragrafo 2, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2029.
- Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Entro il 26 novembre 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 9, paragrafo 2, lettere j) e k). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2027.
3. Entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 17. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2028.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
- Articolo 30 - Abrogazione
1. La direttiva 2006/126/CE è abrogata a decorrere dal 26 novembre 2029, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), che è abrogata a decorrere dal 26 novembre 2027.
- I riferimenti alla direttiva 2006/126/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII della presente direttiva.
2. Il regolamento (UE) n. 383/2012 è abrogato a decorrere dal 26 novembre 2029.
- I riferimenti al regolamento (UE) n. 383/2012 si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all'allegato VII.

NOVITÀ 23/12/2025

Modificata nota 29 (v. circ. prot. n. 400/B/2024 del 23.5.2023).